

Le novità in materia di riscossione contenute nella Legge di Stabilità

di Attilio Romano ed Antonino Romano


Annullamento di cartelle esattoriali illegittime ed azzeramento dei mini debiti iscritti a ruolo fino al 31.12.1999. Sono queste le due novità maggiormente significative della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012, in materia di riscossione delle imposte. Semplifichiamo la disciplina attraverso uno schema alla luce dei documenti di prassi diffusi dall'Agenzia delle entrate (C.M. n. 15 del 15.02.2013), dall'Inps (Messaggio n. 1636 del 28.01.2013) e da EQUITALIA (Direttiva n. 2 del 11.01.2013)

Corsia preferenziale per l'annullamento delle cartelle illegittime

L'articolo 1, commi da 537 a 543, legge n. 228/2012, impone l'obbligo di sospensione immediata di cartelle di pagamento con palesi vizi di illegittimità o di possibili misure cautelari ed esecutive da parte di EQUITALIA a fronte di un'istanza presentata dal contribuente e annullamento automatico qualora ci fosse inerzia da parte dell'ente creditore decorsi 220 giorni dall'istanza. Le disposizioni si applicano anche alle dichiarazioni presentate al concessionario della riscossione prima del 29 dicembre scorso; in tal caso l'Ente creditore provvederà a confermare o rigettare la richiesta entro il 30.03.2013¹. Schematizziamo in sintesi la procedura.

¹ R. ACIERNO, EQUITALIA, più chance alla difesa, Il Sole 24 Ore, 07.01.2013. (***) C.M. 15.02.2013, n. 15. In base al tenore letterale della norma, l'Agente della riscossione è tenuto, quindi, a sospendere l'attività di riscossione anche con riguardo alle somme affidate in seguito alla notifica di un accertamento con valore di titolo esecutivo per il quale sia trascorso inutilmente il termine ultimo di pagamento. Ovviamente, il contribuente che abbia ricevuto la notifica di un accertamento esecutivo potrà richiedere la sospensione di cui trattasi solo dopo l'affidamento del carico all'agente della riscossione.

Notifica al debitore da parte di EQUITALIA di atto di riscossione utile (esempio cartella di pagamento) di procedura esecutiva (esempio, pignoramento crediti verso terzi) o cautelare (esempio, iscrizione di ipoteca o fermo amministrativo)




Possibili contestazioni del debitore (in via esemplificativa) (*)

(*) Ferma restando la responsabilità penale, nel caso in cui il contribuente produca documentazione falsa (e non, per esempio se a sostegno del preteso annullamento si produce giurisprudenza favorevole), si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% percento dell'ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro.

- ↓
- prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;
 - provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
 - sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;
 - sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
 - pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore;
 - qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso (*).


(*) Il credito potrebbe presumersi non esigibile stante il difetto di sottoscrizione, ovvero la notifica errata, ovvero per inefficacia del raddoppio dei termini di accertamento. In tal senso A. CISSELLO, Primi chiarimenti di EQUITALIA, il fisco n. 6/2013 del 11.02.2013.



www.commercialistatelematico.com

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente



FAC SIMILE – ISTANZA

Il modello di istanza deve essere compilato, in modo leggibile, secondo lo schema predisposto da EQUITALIA in allegato alla Direttiva n. 2-2013 corredando la richiesta della documentazione di supporto ed inoltrata anche mediante PEC o posta elettronica semplice o a mezzo fax agli indirizzi messi a disposizione dal sito internet www.gruppoequitalia.it .

www.commercialistatelematico.com

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

A Equitalia SpA
Agente della riscossione per la provincia di

Il/La sottoscritto/a
nato/a a prov. il/...../.....
codice fiscale residente in
prov. indirizzo n. C.A.P.
tel. fax e-mail/P.E.C.

in proprio
 in qualità di rappresentante legale/ titolare della società/ditta:
..... codice fiscale/partita iva
con sede legale in prov.
indirizzo n. C.A.P.
tel. fax e-mail/P.E.C.

consapevole delle sanzioni penali di cui all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi) ai sensi e per gli effetti dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, commi da 537 a 544 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, che l'atto/gli atti sotto indicato/i:

Tipo atto	Numero atto	Data di notifica

(indicare nella colonna "Tipo atto" la tipologia di atto ricevuto dall'Agente della riscossione, quale ad esempio la/carta/la/e di pagamento, l'avviso di intimazione, il preavviso o la comunicazione di fermo amministrativo o di ipoteca, l'atto di pignoramento, etc.)

E' / SONO STATO / I INTERESSATO / I DA

- prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;
- provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore
(indicare l'ente creditore che ha emesso il provvedimento)
- sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore
(indicare l'ente creditore che ha emesso il provvedimento)
- sospensione giudiziale oppure sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emessa in giudizio al quale l'agente della riscossione non ha preso parte
(indicare l'autorità giudiziaria che emesso il provvedimento di sospensione o la sentenza di annullamento)

- pagamento effettuato, riconducibile al ruolo che origina l'atto sopra indicato, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore
 - qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso
- A tal fine, consapevole della responsabilità penale in caso di documentazione falsa e della sanzione amministrativa prevista, in tale caso, dall'articolo 1, comma 541, della legge n. 228/2012

ALLEGA COPIA DELLA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE

- n..... provvedimento/i di sgravio emesso dall'ente creditore
- n..... provvedimento/i di sospensione amministrativa emesso dall'ente creditore
- n..... provvedimento/i di sospensione giudiziale
- n..... sentenza/e di annullamento emessa/e dall'autorità giudiziaria
- n..... ricevuta/e del versamento effettuato
- n..... (altro, specificare)

ATTENZIONE

La presente comunicazione (il cui fac-simile è reperibile anche sul sito internet www.gruppoequititalia.it) deve essere compilata e inviata, **allegando copia della relativa documentazione**, al seguente n. di fax oppure all'indirizzo di posta elettronica oppure tramite posta all'indirizzo della sede provinciale competente ovvero presentata allo sportello. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000, la dichiarazione può essere sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto allo sportello ovvero sottoscritta e presentata o inviata unitamente, per le persone fisiche, a copia del documento di identità del sottoscrittore e, per le persone giuridiche, a copia del documento di identità del Legale Rappresentante accompagnata dalla relativa dichiarazione sostitutiva di certificazione rilasciata ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.

DELEGA ALLA PRESENTAZIONE

(riquadro da compilare esclusivamente nell'ipotesi di presentazione da parte di un soggetto diverso dall'interessato)

Io sottoscritto/a

- in proprio
- in qualità di rappresentante legale/ titolare della società/ditta

delego il /la Sig./Sig.ra a presentare, a mio nome e conto, la presente comunicazione.

N.B. Allegare fotocopia del documento di identità del delegante e del delegato

Firma del delegante

Luogo Data/...../..... Firma dell'interessato **X**

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(art. 13 d.lgs. n. 196/2003)

L'interessato dichiara di essere stato informato che il trattamento dei dati personali raccolti con la presente dichiarazione, ivi compresi quelli contenuti nei relativi allegati, è finalizzato esclusivamente all'istruttoria e al perfezionamento della pratica stessa. I dati potranno essere trattati con strumenti elettronici e non, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità e comunque nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Il conferimento delle informazioni richieste è facoltativo ma necessario in quanto l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato a fornirle comporta l'impossibilità di evadere la pratica. Eventuali recapiti forniti dall'interessato (posta elettronica, telefono, fax, indirizzo) potranno essere utilizzati dalla società per comunicazioni successive in risposta alla presente dichiarazione. I dati trattati potranno essere comunicati agli enti creditori o ad altre Pubbliche Amministrazioni/Gestori di pubblici servizi di volta in volta interessati per le necessarie verifiche. Le richieste per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 d.lgs. n. 196/03 potranno essere rivolte al Titolare del Trattamento Equitalia S.p.A., secondo quanto previsto nell'informativa riportata sul sito della Società area "Privacy Policy" o presso gli sportelli di riscossione aperti al pubblico.

Luogo Data/...../..... Firma dell'interessato **X**

Rev. 01 del 2 gennaio 2013

Debiti iscritti in ruolo esecutivi fino al 31.12.1999

Ai sensi dell'art. 1, c. 527, entro la fine del mese di giugno i crediti di importo fino a 2 mila euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, saranno automaticamente annullati.

La normativa prevede che:

³⁵/₁₇ per beneficiare della sanatoria deve trattarsi di cartelle di pagamento con morosità perpetrata fino al 28 giugno 2013;

³⁵/₁₇ ai fini della determinazione del suddetto limite (€ 2 mila) non concorre l'aggio dell'agente di riscossione;

³⁵/₁₇ può trattarsi, nei limiti della somma anzidetta, di qualsiasi tipologia di ruolo, ivi compresi quelli iscritti a titolo di tributi locali, multe stradali, contributi previdenziali, eccetera;

³⁵/₁₇ siano ricompresi nella procedura di annullamento anche i ruoli in contenzioso, ma non quelli derivanti da iscrizioni a ruolo a titolo provvisorio perché come osservato dalla stampa specializzata² parrebbe che in quel caso "... il credito da considerare è quello accertato...". Su tale aspetto sarebbe comunque necessaria una conferma ufficiale.

² L. LOVECCHIO, Colpo di spugna sulle mini-cartelle, Il Sole 24 Ore, 28.12.2012.

E' vero che alcuna attività occorre che il contribuente ponga in essere di propria iniziativa, in quanto l'annullamento opererà d'ufficio, tuttavia si suggerisce al contribuente di recarsi presso il Concessionario della riscossione competente al fine di acquisire tutte le informazioni necessarie, richiedendo anche l'estratto ruolo completo.

Va osservato che gli enti dei concessionari della riscossione hanno sei mesi di tempo per riscuotere i ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, fino ad un importo pari ad € 2 mila (al netto dell'aggio di riscossione).

In caso di mancata riscossione l'esattore potrà operare il discarico e l'eliminazione dalle proprie scritture patrimoniali del carico iscritto a ruolo; le procedure di cancellazione verranno stabilite con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze cui sarà demandata altresì l'adozione delle modalità di trasmissione agli enti interessati dell'elenco delle quote annullate e di rimborso agli agenti della riscossione delle relative spese per le procedure esecutive poste in essere. Come puntualizzato dalla stampa specializzata³ se un credito ultradecennale non è stato ancora incassato non sono molte le possibilità che la riscossione vada in porto.

Inesigibilità ruoli esecutivi fino al 31.12.1999

Il comma 528, dell'art. 1 del Decreto Stabilità stabilisce che per i crediti diversi da quelli precedenti (vale a dire fino ad € 2 mila) iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, esaurite le attività di competenza, l'agente della riscossione provvede a darne notizia all'ente creditore, anche in via telematica, con le modalità stabilite dal decreto di prossima emanazione riferito alle procedure di cancellazione (e modalità di trasmissione dei dati) previste per i crediti iscritti in ruoli esecutivi fino al 31 dicembre 1999, di importo fino ad € 2 mila.

Anche per i crediti previsti dal comma 528, vale a dire **iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999** Il comma 529 dell'art. 1, del Decreto Stabilità si preoccupa poi di avvertire che non si applicano gli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e, fatti salvi i casi di dolo, non si procede a giudizio di responsabilità amministrativo e contabile.

Ciò significa che, per la totalità dei ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, non si procederà ad azioni di responsabilità amministrativa, né verranno configurate ipotesi di danno erariale da parte della Corte dei Conti, eccetto le ipotesi di dolo dei funzionari.

In sostanza, pur non prevedendo l'azzeramento dei carichi iscritti a ruolo come per la fattispecie delle iscrizioni a ruolo di importo non superiore ad € 2 mila, il legislatore:

- a) limita la responsabilità amministrativa dei funzionari ai casi più gravi,

³ V. STROPPA, Azzerati i mini debiti fiscali, Italia Oggi, 13.12.2012.

b) consente agli enti di riscossione, una volta approvato il decreto di attivarsi per tutti i crediti ultradecennali iscritti in ruoli esecutivi fino al 31 dicembre 1999 per il discarico delle somme e la richiesta agli enti creditori del rimborso delle spese per le procedure esecutive poste vanamente adottate.

Non si tratta, quindi, di annullamento d'ufficio dei crediti iscritti in ruoli resi esecutivi a fine dicembre 1999, ma si consente agli agenti di riscossione di adottare una procedura più snella per il discarico per inesigibilità dei ruoli rispetto a quella prevista dalla normativa vigente, che sarà formalizzata con apposito decreto del Mef.

In sostanza, per i ruoli resi esecutivi fino al 31.12.1999, gli agenti di riscossione dovrebbero abbandonare l'attività di riscossione ed annulla azioni cautelari intraprese, quali ipoteche, fermi amministrativi, eccetera, con estinzione delle procedure di vendite all'incanto eventualmente già programmate. Sono poi state poi introdotte altre novità in materia di riscossione, oggetto di commento su questa Rivista⁴ quali quelle relative alla proroga inesigibilità ruoli fino al 31.12.2011, ovvero l'istituzione di un comitato di indirizzo e verifica dell'attività di riscossione mediante ruolo.

20 gennaio 2013

Attilio Romano ed Antonino Romano

⁴ Cfr. [Al via l'annullamento automatico della cartelle esattoriali illegittime](#), di Vincenzo D'Andò del 09/01/2013, Commercialista Telematico.